



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. Leonetti SENIOR"
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
Via Vieste – 84064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. LEONETTI SENIOR"-SCHIAVONEA DI CORIGLIANO
Prot. 0001978 del 05/05/2020
(Uscita)

Ai sigg. Docenti
Ai Genitori degli alunni
Alla DSGA
Al Personale ATA
Alla RSU di Istituto All'USR Calabria direzione-calabria@istruzione.it
All'ATP di Cosenza usp.cs@istruzione.it
Al Sindaco del Comune di Corigliano Rossano
Alla Provincia di Cosenza
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza
scuole.cs@istruzione.it
comprensivi.cs@istruzione.it
Al Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Albo on line
Sito WEB

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche a distanza dal 04 al 17 maggio 2020.
Proroga dell'erogazione dei servizi amministrativi smart working dal 04 al 17 Maggio 2020 e delle modalità organizzative – Emergenza sanitaria nazionale per il contrasto del Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19";
- VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

CONSIDERATO che lo *smart working* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;

VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla nota MIUR 351/12.03.2020;

VISTA la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione

amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che *le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici(ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);*

CONSIDERATO che questa Istituzione intende ricorrere per tutto il personale amministrativo all'adozione del lavoro agile come procedura ordinaria, necessaria per poter ottemperare, in remoto, a tutte le incombenze gestionali, contabili e amministrative, e all'esecuzione delle attività per cui non è richiesta la presenza fisica nei locali della scuola;

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco in Regione Calabria si prevede proprio in questa settimana;

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28(DVR);*

VISTO l'art.396, comma 2, lett. I), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo *spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;*

VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;*

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le funzioni di Argo DIDUP e piattaforme on-line;

ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede, nonché la presenza del

Personale ATA per l'apertura dei locali e per il disbrigo delle pratiche indifferibili ed urgenti;

VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale *la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*;

Visto il DPCM del 10 aprile 2020, che dispone la proroga di sospensione delle attività didattiche fino al 3 Maggio 2020;

Preso atto della nota del M.I. prot. n. 622 del 1/5/2020 che confermale precedenti disposizioni in materia di lavoro agile nelle istituzioni scolastiche restano valide anche dopo il 4 maggio e fino al 17 maggio 2020.

DECRETA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati:

- ⇔ la chiusura della presente istituzione scolastica a decorrere dal 04 al 17 Maggio 2020;
- ⇔ l'adozione, per tutto il personale amministrativo, del lavoro agile come procedura ordinaria,
- ⇔ necessaria per poter ottemperare, in remoto, a tutte le incombenze gestionali, contabili e amministrative, e all'esecuzione delle attività per cui non è richiesta la presenza fisica nei locali della scuola;
- ⇔ le attività indifferibili da svolgere in presenza saranno valutate, di volta in volta, dal Dirigente Scolastico, il quale, garantendo anche turnazioni del personale di segreteria, disporrà l'apertura degli uffici, tenendo sempre presente che è data priorità al diritto alla salute dei lavoratori e alla necessità di limitare al massimo gli spostamenti fuori casa e che, durante il lavoro in presenza, devono essere sempre osservate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie finora indicate dal Ministero della Salute e tutte le prescrizioni dettate dall'INAIL, reperibili sul sito preposto.
- ⇔ il riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie, svolte oltre il normale orario di servizio e il recupero delle ferie non godute fino al 30 aprile per tutto il personale ATA non collocabile in lavoro agile, ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre forme eventualmente attivabili a domanda dai dipendenti (congedi, permessi, ...), le tutele previste dalla fattispecie dell'obbligazione, divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell'art. 1256, c. 2, c.c. a seguito di sospensione dal servizio;

Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail da inviare all'indirizzo csic81100l@istruzione.it, indicando nell'oggetto il settore di competenza a cui la richiesta si riferisce seguito dall'indicazione della richiesta stessa (Area Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio; Area Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA; Gestione del personale docente e ATA; Gestione alunni; Area didattica).

Le suddette disposizioni, in vigore dal 04 al 17 Maggio 2020, restano valide fino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino a data antecedente stabilita con DPCM.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alfonso Perna

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993